Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Sabato, 9 maggio 1925** — **Numero 108**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del « fascicolo 1° del Vol. III - 1925 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla *Gazzetta Ufficiale* non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 25 aprile 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1925, n. 107, pag. 1785, i nomi degli agenti di cambio della Borsa di Trieste: Steinkühl Massimo, de Zudenigo Carlo, devono essere corretti in: Steinkühl Massimo de, Zudenigo Carlo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Società anonima Ansaldo-San Giorgio, in Genova: Elenco delle obbligazioni da rimborsarsi sorteggiate nella 15ª estrazione del 28 aprile 1925 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società generale per la illuminazione, in Napoli: Elenco delle obbligazioni 4.50 % estratte il 30 aprile e di quelle estratte precedentemente e non ancora rimborsate.

Società ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa: Elenco delle azioni estratte per il rimborso.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica per giovedì 14 maggio 1925, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Interrogazioni.
2. Sorteggio degli uffici.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

3. Conversione in legge del R. decreto-legge 20 ottobre 1924, n. 1621: « Disposizioni eccezionali sulla sospensione degli sfratti delle abitazioni » (207).
4. Conversione in legge del R. decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'art. 941 del Codice procedura civile. (*Approvato dal Senato*) (299).
5. Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo (146).
6. Conversione in legge del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1698, che costituisce il Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine separandole dagli ufficiali dello Stato Maggiore generale della Regia marina. (*Approvato dal Senato*) (355).
7. Conversione in legge del R. decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1257, che ripristina i compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna (255).
8. Conversione in legge del R. decreto-legge 7 gennaio 1925, n. 16: « Modificazione della ripartizione nei varî gradi della magistratura dei 200 posti aumentati nel relativo ruolo organico con R. decreto-legge 11 novembre 1924, numero 1738 » (413).
9. Conversione in legge del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1647, che proroga il termine per l'applicazione del freno ai veicoli a trazione animale e stabilisce l'esenzione da tale applicazione dei carri agricoli circolanti in pianura (201).
10. Conversione in legge del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2135, concernente modificazioni al testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144, relativamente alla disciplina dell'uso dei gas tossici (409).
11. Conversione in legge del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1831, che autorizza l'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra di contrarre mutui per il funzionamento di colonie agricole (304).
12. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Sipari per minaccia di grave ed ingiusto danno (art. 156 del Codice penale) (342).
13. Conversione in legge del R. decreto 7 marzo 1924, numero 497, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici (150).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 820.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1925, n. 554.

Concorsi per il personale di ruolo delle Regie scuole industriali e commerciali limitati ai soli ex combattenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, con il quale fu provveduto al riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 15 maggio 1924, n. 749, con il quale fu provveduto al riordinamento dell'insegnamento commerciale;

Riconosciuta la opportunità di facilitare la sistemazione degli ex combattenti provvisti dei titoli necessari per l'insegnamento nelle Regie scuole di insegnamento industriale e commerciale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai concorsi che saranno indetti durante l'anno solare 1925, per coprire i posti di ruolo nelle Regie scuole di insegnamento industriale e commerciale, eccezion fatta per le scuole o sezioni di scuole femminili, saranno ammessi solamente gli ex combattenti.

Nella valutazione dei titoli le Commissioni giudicatrici, a parità di merito, terranno conto delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

Quando nessuno dei concorrenti partecipanti ai concorsi di cui all'articolo precedente sia dalla Commissione giudicatrice dichiarato idoneo a coprire il posto messo a concorso, il Ministero dell'economia nazionale potrà indire un concorso pubblico secondo le norme regolamentari vigenti.

Art. 3.

Salvo il disposto del presente decreto, per quanto riguarda lo svolgimento dei concorsi di cui sopra, si seguiranno le norme regolamentari vigenti per l'istruzione industriale e per l'istruzione commerciale rispettivamente.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 39. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 821.

REGIO DECRETO 8 marzo 1925, n. 547.

Riconoscimento dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » in Milano quale Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, e specialmente l'articolo 39;
Visti i Regi decreti 3 giugno 1924, n. 986, e 25 luglio 1924, n. 1288;
Vista la domanda presentata dal presidente del Consiglio direttivo dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;
Sentito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale (Sezione II);
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano è dichiarata Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali ai sensi ed agli effetti dell'art. 39 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, e ne è approvato lo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 32. — GRANATA.

STATUTO
dell'Università commerciale « Luigi Bocconi », in Milano.

Art. 1.

L'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali, ha personalità giuridica e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi e dei regolamenti che governano i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, salvo le disposizioni particolari stabilite nel regolamento approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 986, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

Al mantenimento dell'Università si provvede oltre che col lascito del fondatore Bocconi, anche con le donazioni, con le rendite ad essa assegnate o che le saranno in seguito assegnate; con i contributi della Camera di commercio di Milano e della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, e con i proventi delle tasse scolastiche.

Art. 3.

Il governo dell'Università è esercitato da un Consiglio di amministrazione, da un rettore e da un Consiglio accademico, secondo le rispettive competenze a norma degli articoli seguenti e delle disposizioni generali vigenti nei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Università ed è costituito di non meno di undici e di non più di quindici membri.

Di detto Consiglio fanno parte di diritto: l'erede del fondatore o persona da esso designata, il rettore, finchè dura in carica, e un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale; quattro membri sono designati, uno per ciascuno dal Ministero della pubblica istruzione, dalla Provincia, dal comune di Milano e dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde; tre membri sono designati dalla Camera di commercio di Milano.

Gli altri membri, da uno a cinque, in conformità delle deliberazioni del Consiglio, sono nominati dall'erede del fondatore o dalla persona da lui designata, avendo cura che uno dei consiglieri sia sempre scelto tra i laureati dell'Università.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I membri del Consiglio, eletti in surrogazione di altri, restano in carica, pel tempo per cui vi sarebbero restati i loro predecessori.

L'ufficio di presidenza è costituito dal presidente, dal vice-presidente e da un consigliere delegato ed è eletto nel suo seno dal Consiglio; rimane in carica quattro anni e può essere confermato.

Al presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza giuridica dell'Università.

Il Consiglio elegge il segretario anche fuori del Consiglio stesso.

Il Consiglio può anche nominare nel suo seno un Comitato di cinque membri per l'esame e per la risoluzione delle questioni ad esso delegate.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione nomina il rettore e i professori, nomina e revoca tutto il personale amministrativo, d'ordine e di servizio: delibera sui programmi dei singoli corsi (sentito il Consiglio accademico), sull'esonero delle tasse, sul conferimento di premi e di borse di studio e di perfezionamento, propone all'approvazione del Ministero le eventuali modificazioni allo statuto.

Rettore — Professori.

Art. 6.

Il rettore ha la direzione didattica e disciplinare dell'Università. E' nominato fra i professori di grado universitario, dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Art. 7.

Le cattedre delle materie fondamentali saranno almeno per due terzi affidate a professori di Regie università e dei Regi istituti superiori di istruzione, riconosciuti dallo Stato.

Per gli insegnamenti di materie fondamentali che rimangono disponibili potrà essere provveduto, sentito il Consiglio superiore, con incaricati che abbiano i titoli e le qualità richieste dal regolamento generale per l'istruzione superiore economica e commerciale.

Tutti i professori sono nominati per un anno e possono essere confermati annualmente fino a che non abbiano compiuto l'età di 75 anni.

Consiglio dei professori — Consiglio accademico.

Art. 8.

Gli insegnanti formano un collegio che è presieduto dal rettore e nominano un Consiglio accademico di cinque membri che è pure presieduto dal rettore.

I componenti del Consiglio accademico debbono essere scelti avendo cura che siano rappresentati tutti i gruppi di materie, insegnate nell'Università e cioè le economiche, le giuridiche, le tecniche, le lingue (per le quali la rappresentanza spetta di diritto al direttore degli insegnamenti di lingue ove esista).

Art. 9.

Il Consiglio accademico coadiuva il rettore nell'esercizio delle funzioni a lui demandate, coordina i programmi dell'insegnamento da sottoporsi al Consiglio di amministrazione, dà pareri su tutte le questioni, sulle quali il Consiglio di amministrazione lo interpelli, e può anche presentare di sua iniziativa proposte nell'interesse degli studi.

Personale amministrativo d'ordine e di servizio.

Art. 10.

Il personale amministrativo è composto di un direttore di segreteria con lo stipendio annuo di L. 15,000, di un segretario con lo stipendio annuo minimo di L. 10,000, di un applicato di segreteria con lo stipendio annuo minimo di L. 5000.

Per il trattamento di quiescenza al personale amministrativo sarà provveduto mediante assicurazione secondo un piano da stabilirsi con speciale regolamento.

Il personale di servizio sarà a cura dell'Università iscritto alla Cassa nazionale di previdenza (ramo assicurazioni operai) per tutto il tempo in cui resterà in servizio.

Ammissione degli allievi e tasse scolastiche.

Art. 11.

L'Università commerciale « Luigi Bocconi » rilascia la laurea di dottore in scienze economiche e commerciali.

Per l'ammissione degli studenti valgono le stesse norme vigenti presso i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Art. 12.

Le tasse scolastiche da corrispondersi dagli studenti sono le seguenti:

1° tassa di immatricolazione, L. 300;
2° tassa di iscrizione annuale, L. 800;
3° tassa annuale per gli esami speciali, L. 150;
4° sopratassa per l'esame di laurea, L. 75;
5° tassa di diploma, L. 300.

La tassa di iscrizione, la tassa per gli esami speciali e la sopratassa per gli esami di laurea valgono pel solo anno accademico per il quale sono state pagate.

Gli uditori per singole materie devono pagare una tassa di L. 200 per materia, e una tassa di esame di L. 150.

Gli uditori per tutte le materie, di un corso devono pagare una tassa di iscrizione di L. 1200 e una tassa di L. 150.

Norme disciplinari del personale.

Art. 13.

Al personale dell'Università si applicano le stesse norme stabilite per il personale dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Diritti di segreteria.

Art. 14.

Per ogni certificato, copia o estratto di atti e registri di cui si faccia domanda alla segreteria si deve pagare all'Università, un diritto di segreteria di L. 3 oltre il costo della carta bollata e della corrispondente marca, per il rilascio del diploma di laurea un diritto di L. 3.50.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 822.

REGIO DECRETO 1° febbraio 1925, n. 556.

Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni concernenti la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 22 giugno 1913, n. 693, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1915, n. 489;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, riguardante modificazioni ed aggiunte alla suddetta legge;

Veduto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e per la marina, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'interno e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al territorio annesso al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono estesi la legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, modificata dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1915, n. 489, con le modificazioni stabilite nei seguenti articoli.

Art. 2.

All'iscrizione alle Camere di commercio, richiesta dagli articoli 8, 32 e 39 del regolamento, equivale l'autorizzazione all'esercizio delle industrie indicate negli articoli stessi, da comprovarsi mediante il certificato industriale od altro documento rilasciato dall'autorità industriale.

Art. 3.

All'art. 20 della legge, ed agli articoli 28 e 45 del regolamento sono sostituite le seguenti disposizioni:
« Per le mancate presentazioni dei quadrupedi e degli autoveicoli alle rispettive riviste, i commissari militari redigeranno tanti verbali separati quanti sono i proprietari contravventori. A rivista ultimata verrà compilato, per ciascun circondario, un elenco in duplice copia dei proprietari a cui detti verbali si riferiscono.
« Una copia di questi elenchi resterà presso il comando di corpo d'armata che li ha redatti, l'altra sarà trasmessa, insieme a tutti i verbali individuali, alla Prefettura.
« La stessa curerà che a ciascun proprietario sia notificata la contravvenzione che lo riguarda, e terrà depositati nei propri uffici i relativi verbali per 30 giorni, a decorrere da quello in cui fu eseguita ciascuna notificazione.
« L'azione penale rimane estinta ove il contravventore paghi, entro il termine anzidetto, nell'ufficio dell'autorità politica oppure mediante vaglia postale intestato alla stessa, la somma equivalente al doppio del minimo dell'ammenda comunicata per la rispettiva contravvenzione, e il triplo ove sia recidivo.
« Trascorsi i 30 giorni saranno inviati all'autorità giudiziaria i soli verbali relativi a quei contravventori che non hanno adempiuto a tale prescrizione. Gli altri saranno passati all'archivio.
« Le disposizioni del precedente comma valgono anche per le altre contravvenzioni contemplate dall'art. 18 della legge ».

Art. 4.

Il 1° comma dell'art. 25 del regolamento è modificato come segue:
« I proprietari degli stalloni privati approvati per servizio pubblico di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 della legge, dovranno presentare al commissario militare il certificato di autorizzazione per i rispettivi stalloni alla monta pubblica per l'annata in corso (licenza di monta) ».

Art. 5.

All'art. 118 del regolamento è sostituito quanto segue:
« Tutti i registri e stampati prescritti dovranno essere provveduti e compilati entro un termine da stabilirsi dal Ministero della guerra ».

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — REVEL — FEDERZONI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 41. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 823.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 555.

Destinazione dell'avanzo finanziario del bilancio 1920-21 della Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1051;
Riconosciuta la necessità, per non aggravare il Tesoro dello Stato, di destinare l'avanzo finanziario risultante, alla chiusura dello esercizio finanziario 1920-21, dalle operazioni del bilancio della Tripolitania, oltre che per i fini esplicitamente espressi nel succitato decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1051, anche per concessione di mutui a favore di Enti che esercitano il credito agrario e fondiario in Tripolitania, e di aziende agricolo-industriali nelle Colonie dell'Africa orientale;
Considerato che dell'avanzo predetto, accertato esattamente in L. 14,745,978.68 sia prudente di accantonare la somma di L. 8,000,000 fino al definitivo esame del consuntivo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero delle colonie è autorizzato a prelevare dalla disponibilità del conto corrente istituito fra il Ministero delle colonie e la Tesoreria centrale per la gestione dei fondi di bilancio della Tripolitania dell'esercizio 1920-21 la somma di L. 6,745,978.68 e ad iscriverla nel bilancio della predetta Colonia, esercizio 1924-25.

Art. 2.

Della somma di L. 6,745,978.68, trasportata, per effetto del precedente articolo, nel bilancio della Tripolitania, saranno versate L. 1,745,978.68 nelle entrate del bilancio dello

Stato per essere quindi stanziate, con decreto del Ministro per le finanze, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25, per concessione di mutui agricolo-industriali nelle Colonie dell'Africa orientale.

Art. 3.

Il Governo della Tripolitania è autorizzato ad impiegare le residuali L. 5,000,000 in mutui a favore di Enti che esercitino il credito agrario e fondiario in Colonia.

Art. 4.

Con successivo Regio decreto da emanarsi di concerto col Ministero delle finanze saranno stabilite le norme relative alla concessione dei mutui anzidetti.

Il presente decreto, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 40. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 824.

REGIO DECRETO 19 aprile 1925, n. 557.

Proroga dei poteri del Regio commissario presso l'Istituto per le case popolari di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche e per la industria edilizia;
Visto il R. decreto 6 novembre 1924, n. 1867, col quale veniva sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Calabria e nominato commissario straordinario il rag. Gioacchino Basile col compito di provvedere, entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso, alla ricostituzione degli organi amministrativi dell'Istituto;
Visto il rapporto del prefetto di Reggio Calabria in data 31 marzo 1925;
Ritenuto che nel termine di cui sopra il detto Commissario straordinario non ha potuto espletare pienamente l'incarico affidatogli;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine assegnato col predetto R. decreto 6 novembre 1924, n. 1867, ai poteri del Commissario straordinario presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Calabria è prorogato di tre mesi a datare dal 28 febbraio 1925.

Art. 2.

Per tutta la durata della gestione straordinaria l'Istituto continuerà a corrispondere al predetto Commissario straordinario l'indennità giornaliera di L. 10 stabilita col R. decreto 6 novembre 1924, n. 1867.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 42. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 825.

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 548.

Erezione in Ente morale dell'Associazione nazionale Cesare Beccaria, in Milano.

N. 548. R. decreto 5 aprile 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione nazionale « Cesare Beccaria » di Milano, viene eretta in Ente morale come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1925.

Numero di pubblicazione 826.

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 549.

Erezione in Ente morale dell'Associazione di pubblica assistenza « Croce Verde Pavese », in Pavia.

N. 549. R. decreto 5 aprile 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione di pubblica assistenza « Croce Verde Pavese » in Pavia, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1925.

Numero di pubblicazione 827.

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 550.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile « Cav. Bernardino Giorgis » nella frazione Crana del comune di Santa Maria Maggiore.

N. 550. R. decreto 5 aprile 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Cav. Bernardino Giorgis », nella frazione Crana del comune di Santa Maria Maggiore, viene eretto in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1925.

REGIO DECRETO 28 aprile 1925.
Nomina degli agenti di cambio per la Borsa di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse;
Veduti i decreti Ministeriali 9 e 20 marzo 1925, coi quali furono stabiliti, a norma dell'art. 9 del R. decreto-legge suddetto, il numero degli agenti di cambio e la cauzione che ciascuno di essi deve prestare per le Borse di Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste;
Veduto il Nostro decreto in data 22 marzo 1925, col quale, tra l'altro, è stato nominato il primo terzo degli agenti di cambio di Trieste;
Veduta la proposta degli agenti di cambio predetti relativa alla designazione del secondo terzo, giusta il disposto dell'art. 9 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;
Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I seguenti signori sono nominati agenti di cambio per la Borsa di Trieste:
Ascoli Davide, Bisogni Collamarini Arrigo, D'Italia Carlo, Fonda Ettore, Grego Attilio.

Art. 2.

Agli effetti della costituzione della cauzione la nomina dei predetti agenti di cambio decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — NAVA.

DECRETO COMMISSARIALE 8 aprile 1925.
Annullamento del concorso a 12 posti nei gradi da capitano a colonnello nel Regio corpo del Genio aeronautico.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Commissariale in data 21 dicembre 1924, che approva una notificazione di concorso per 12 posti nei gradi da capitano a colonnello nel Regio corpo del Genio aeronautico;
Visto il decreto Commissariale 3 marzo 1925, che apporta alcune modificazioni al bando stesso;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Il concorso per 12 posti nei gradi da capitano a colonnello nel Regio corpo del Genio aeronautico bandito con decreto Commissariale 21 dicembre 1924 e modificato con decreto Commissariale 3 marzo 1925, è annullato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1925.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Vice Commissario: A. BONZANI.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Piuro, Vicovaro e Comitini.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Veduto il R. decreto 28 dicembre 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Piuro e nominato Regio commissario straordinario il signor De Giovannetti Lodovico, che assunse le sue funzioni il 5 febbraio 1925;
Veduto l'art. 103 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Regio commissario non ha ancora potuto completare la sistemazione finanziaria del Comune e dei pubblici servizi e che le condizioni locali non consentono di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Piuro in provincia di Sondrio è prorogato di tre mesi a decorrere dal 5 maggio 1925.

Sondrio, addì 29 aprile 1925.

Il Prefetto: VALLE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduto il proprio decreto 11 aprile 1925, col quale venne prorogato di un mese il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Vicovaro;
Ritenuto non essere tale proroga che scade il 12 corrente sufficiente a mettere il Commissario straordinario in condizione di definire la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi,
Che d'altra parte, la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;
Considerato che si rende pertanto necessaria una ulteriore proroga dei poteri del Regio commissario;
Veduto l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Vicovaro è prorogato di altri due mesi.

Roma, addì 30 aprile 1925.

Il Prefetto: D'ANCORA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GIRGENTI

Veduto il R. decreto 25 gennaio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Comitini;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Comitini è prorogato di tre mesi.

Girgenti, addì 2 maggio 1925.

Il Prefetto: RIVELLI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Decisione del Collegio centrale arbitrale in merito al trasferimento del fondo « Panatella della Foce » in territorio di Castel Volturno (Caserta) all'Opera nazionale per i combattenti.

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

costituito a sensi dell'art. 26 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis cav. di gr. croce Giuseppe, presidente;
Santoro comm. Gennaro, membro effettivo;
Mosconi cav. di gr. croce sen. Antonio, membro effettivo;
Brizi gr. uff. prof. Alessandro, membro effettivo;
Di Muro prof. comm. Leopoldo, membro effettivo;

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, ha emesso la seguente

Decisione.

Vista la richiesta, depositata il 23 ottobre 1924, concernente il fondo denominato « Panatella della Foce » od anche « Paneta del Castello » o « Paneta della Riserva Reale » oppure « Paneta Demaniale di Patria », in territorio di Castel Volturno (Caserta), riportato nel nuovo catasto di detto Comune al foglio di mappa 51, numeri 2 e 3, quanto ad Ha. 30.99.83, con intestazione al demanio dello Stato (antico demanio), ed al foglio di mappa 51, n. 1, quanto ad Ha. 9.74.95, con intestazione al Demanio pubblico dello Stato (ramo Marina); mentre il vecchio catasto del Comune suddetto lo riporta all'art. 305, sez. *A*, n. 1, con la denominazione « Paneta della Foce » e per una superficie di Ha. 33.38.48; con la quale richiesta l'Opera nazionale per i combattenti domanda a questo Collegio centrale arbitrale di dichiarare che il fondo predetto può essere trasferito al patrimonio dell'Opera, per il fatto di essere soggetto ad obblighi di bonifica, e ciò giusta l'art. 13 del regolamento legislativo approvato col R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258;

Rilevato che la richiesta fu notificata, pubblicata ed affissa, nei modi e termini di legge;

Constatata la mancanza di deduzioni delle parti;

Esaminati gli atti e udito il relatore prof. Brizi;

Il Collegio centrale arbitrale rileva preliminarmente che si tratta di una zona allungata, finora incolta ed a pascolo naturale, tra la vecchia sede del fosso di Patria ed il mare, bisognosa di importanti opere di bonificazione; della quale zona l'Opera nazionale dichiara occorrerle la proprietà, al fine di potere provvedere in modo completo alla bonifica della parte nord della confinante tenuta di Licola, denominata Varcaturo. Nella tenuta di Licola, già della Real Casa ed oggi dell'Opera nazionale, i lavori di bonifica sono stati già iniziati dall'Opera stessa;

Rileva, poi, il Collegio centrale, che non può mettersi in dubbio che il fondo richiesto si trovi soggetto ad obblighi di bonifica. Difatti, esso rientra nel comprensorio di bonifica del bacino inferiore del Volturno, come risulta in atti per concorde attestazione degli uffici del Genio civile di Napoli e di Caserta. La bonifica idraulica Licola-Varcaturo, concessa all'Opera nazionale, comprende la sistemazione di tutto il cosidetto fosso degli Abruzzi e le canalizzazioni in destra e in sinistra di esso; e quindi fa parte del comprensorio di tale sistemazione idraulica anche la zona di cui si tratta. Niun dubbio, insomma, che il fondo richiesto dall'Opera nazionale abbia il requisito della soggezione ad obblighi di bonifica, e che pertanto possa essere trasferito al patrimonio dell'Opera stessa.

Per questi motivi:

Visti ed applicati gli articoli 13, 14 e 15 del regolamento legislativo 31 dicembre 1923, n. 3258;

Decide

di riconoscere che il fondo « Panatella della Foce » come sopra meglio indicato, è soggetto ad obblighi di bonifica, e conseguentemente può essere trasferito al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti.

Così deciso in Roma, addì 28 aprile 1925, nella sede del Collegio, presso la Corte di appello, nel Palazzo di Giustizia, e sottoscritta la presente decisione il giorno 30 dello stesso mese.

Firmati: NONIS — SANTORO — MOSCONI — BRIZI — DI MURO.

CASTELLANI, *segretario.*

La presente decisione è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 30 aprile 1925.

CASTELLANI, *segretario.*

Registrata a Roma il 1° maggio 1925, vol. n. 491, n. 6282 atti giudiziari. *Gratis.*

Il ricevitore: (firma illeggibile).

Copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si rilascia in forma autentica all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e seguenti del regolamento per il funzionamento del Collegio centrale arbitrale.

Roma, dalla segreteria del Collegio centrale arbitrale, addì 1° maggio 1925.

Il segretario: ANTONIO CASTELLANI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dall'11 al 17 maggio 1925, è stata fissata in L. 470, rappresentati 100 dazio nominale e 370 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati. 3ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	10891 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Beverini Egle di Guido, minore, sotto la patria potestà del padre . . . . Per usufrutto: Serra Delfina fu Giacomo.	L.	80 —
»	31250	Pinto Gennaro, Raffaele e Bartolomeo fu Antonio, minori, sotto la patria potestà della madre Consalvo Maddalena di Bartolomeo, vedova di Pinto Antonio, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno)	»	35 —
P. N. 4.50 %	12344	Congregazione di Carità di Marino (Roma).	»	67.50
Cons. 5 %	240576	Parrocchia della Santissima Annunziata in Pietrastornina (Avellino)	»	1315 —
3.50 %	520336	Intestata come la precedente	»	353.50
»	520379	Intestata come la precedente	»	336 —
»	538830	Intestata come la precedente	»	17.50
»	668097	Intestata come la precedente	»	3.50
»	695990	Intestata come la precedente	»	203 —
»	740225	Intestata come la precedente	»	3.50
»	580475 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Cota Michele fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Castellano Caterina fu Francesco, dom. in Napoli . . . . Per l'usufrutto: Castellano Caterina fu Francesco	»	77 —
Cons. 5 %	25762 Polizza combattenti	Grilletti Angiolo di Giovanni	»	20 —
»	54668	Mazzarella Salvatore fu Pietro, domiciliato a Palermo. . . .	»	65 —
»	249157	Volpone Giuseppe di Giovanni, domiciliato a Bannio (Novara).	»	450 —
3.50 %	661486 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Magnaga Rosa fu Antonio, vedova di Vecchio Eugenio . . . . Per la proprietà: Vecchio Emilio fu Eugenio, minore, sotto la patria potestà della madre Magnaga Rosa fu Antonio, vedova di Vecchio Eugenio, domiciliato a Rosasco (Pavia).	»	126 —
»	661487 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . . Per la proprietà: Vecchio Teodosio fu Eugenio, minore, ecc. come la precedente.	»	126 —
»	661488 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . . Per la proprietà: Vecchio Giuseppe fu Eugenio, minore, ecc. come la precedente.	»	126 —
Cons. 5 %	295208	Chianello Di Maria di Boscogrande Chiara fu Giovanni Battista, moglie di Pintacuda Tommaso, dom. a Palermo	»	190 —
3.50 %	150875	Cappella di Santa Maria delle Grazie e di San Rocco in Carife (Avellino)	»	38.50

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
5% vecchio	130899 313839	Congregazione di Carità del comune di Carife in provincia di Principato Ulteriore per le cappelle di San Rocco e Santissimo Sagramento e Pio ospedale, rappresentata dal Presidente protempore, in conto dell'affranco di alcuni annui censi e canoni ammontanti in uno di L. 34 58 dovuto alle dette Cappelle dal sig. Pasquale Ciampone fu Saverio ed infissi su diversi suoi fondi, giusta lo istrumento di affranco del 1° dicembre 1866 per notaio Piccarini di Castel Baronia cui abbiasi relazione . . . . L.	30 —
Cons. 5%	3886 Polizza combattenti	Audano Stefano di Francesco, domiciliato in Asti (Alessandria). »	20 —
3.50 % mista	5392	Lovece Rocco fu Luigi . . . . »	35 —
»	5642	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	4302	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	4303	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	3065	Intestata come la precedente . . . . »	140 —
»	3447	Intestata come la precedente . . . . »	140 —
»	3448	Intestata come la precedente . . . . »	140 —
Cons. 5%	249158	Bertoletti Caterina fu Giovanni, moglie di Volpone Giuseppe di Giovanni, dom. a Bannio (Novara) . . . . »	450 —
»	149094	Busacca Rosario fu Salvatore, domiciliato in San Pietro Patti (Messina) . . . . »	25 —
3.50%	724806 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Iannotti Carolina fu Matteo . . . . » Per la proprietà: Nicoletti Giovanni fu Germano, domiciliato a Vallo della Lucania (Salerno)	42 —
Certificato provvisorio per ritiro di obblig. delle Venezie emesso il 10 settembre 1923 dalla sezione di R. Tesoreria provinciale di Treviso.	3085	Canziani Ulisse di Pietro . . . . Capitale »	8700 —
3.50%	615093	Bocchino Felicia e Giuseppa fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre d'Onofrio Raffaella, vedova Bocchino, dom a Nusco (Avellino) . . . . »	52.50
Cons. 5%	112583	Coccimiglio Geniale fu Giovanni, domiciliato a New York. . . »	100 —
3.50%	9364	Chiesa Parrocchiale di Santa Maria delle Grazie in Sillavengo (Novara) . . . . »	315 —
»	167193	Intestata come la precedente . . . . »	17.50
»	199080	Intestata come la precedente . . . . »	42 —
»	213756	Intestata come la precedente: rappresentata dal parroco pro-tempore . . . . »	17.50
»	15134	Prebenda Parrocchiale di Santa Maria in Sillavengo (Novara). »	7 —
»	804730	Beneficio Parrocchiale di Santa Maria di Sillavengo (Novara) vincolata . . . . »	10.50
»	83882	Legato Monti amministrato dal parroco pro-tempore della Chiesa di Santa Maria in Sillavengo (Novara) . . . . »	24.50
Certificato provvisorio pel ritiro di obblig. definitive del prestito delle Venezie rilasciato dalla sezione di R. Tesoreria di Trieste il 12 settembre 1924.	1779	Dalla Pozza Pio fu Luigi, domiciliato a Udine . . . . Capitale »	39.800 —
3.50% mista	635	Calvelli Rocco fu Antonio, domiciliato a Roma . . . . »	3.50
Cons. 5%	198895	Cantù Cesare di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Milano . . . . »	440 —
»	198896	Cantù Paolo di Giuseppe, minore, ecc come la precedente. . . »	440 —
»	198900 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Cantù Giuseppe fu Faustino . . . . . . » Per la proprietà: Cantù Rosa di Giuseppe minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano	110 —

Roma, 31 dicembre 1924.

Il Direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 37).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	25754	20 —	*Magliocco* Anselmo di Tommaso, dom. a Pignataro Maggiore (Caserta).	*Magliocca* Anselmo di Tommaso, dom. come contro.
» »	208545 208546	1620 — 540 —	Sili Domenico fu Domenico, dom. in Roma. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Salviucci Virginia di Vincenzo, vedova Sili, dom. in Roma.	Sili Domenico fu Domenico, *minore, sotto la patria potestà della madre Salviucci Virginia di Vincenzo, ved. Sili*, dom. in Roma. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio come contro.
»	145812	910 —	*Domenighetti* Carolina fu Luigi, moglie di Vallicelli Antonio, dom. a Palermo.	*Domeneghetti* Carolina fu Luigi, moglie ecc. come contro.
»	208495	35 —	*Domenichetti* Carolina fu Luigi, ecc. come la precedente.	
3.50 %	7796	101.50	*Latil* Giuseppina, ved., nata Denoyer fu Giuseppe, dom. in Arezzo, vincolata.	*Denoyer* Giuseppina fu Giuseppe, ved. Latil, dom. in Arezzo, vincolata.
Cons. 5 %	107905	110 —	Della Torre *Gilda* fu Egidio, *nubile*, dom. a Valmasino (Sondrio).	Della Torre *Maria detta Gilda* fu Egidio, *minore, sotto la patria potestà della madre Barola Anna fu Salvatore, ved. di Della Torre Egidio*, dom. come contro.
»	136026	2,500 —	Colombo Luigia fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre *Colombo* Edvige fu Enrico, ved. di Colombo Giuseppe dom. a Busto Arsizio (Milano).	Colombo Luigia fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre *Gadda* Edvige fu Enrico, ved. ecc. come contro.
»	320438	260 —	Longo *Bartolomeo* di Emilio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Longo *Gaspare-Bartolomeo detto Bartolomeo* di Emlio, minore, ecc. come contro.
»	79663	580 —	Lenzi Caterina fu Cesare, moglie di *Bovis Silvio*, dom. in Massa.	Lenzi Caterina fu Cesare, moglie di *Bovis Teramo Onorato*-Silvio-Gherardo, dom. in Massa.
»	302173	2,500 —	Castiglione Morelli Virginia fu *Eugenio*, moglie di Bergamaschi Eduardo fu Salvatore, dom. a Cosenza, vincolata.	Castiglione Morelli Virginia fu *Alfonso-Eugenio*, moglie, ecc. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 % » »	516699 521138 534171	14 — 21 — 70 —	Camusso Michele fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre *Della Peruta* Carmela fu Alessandro, dom a Caserta; con usufrutto vitalizio a *Della Peruta* Carmela fu Alessandro, ved. di Vincenzo Camusso.	Camusso Michele fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre *Aperuta* Carmela fu Alessandro, dom. a Caserta; con usufrutto vitalizio ad *Aperuta* Carmela fu Alessandro, ved. di Vincenzo Camusso.
Cons. 5 %	248277	120 —	Citarella Raimondo fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre *Imposinato* Viola fu *Luciano*, ved. Citarella dom. in Napoli.	Citarella Raimondo fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre *Imposimato* Viola fu *Antonio*, ved. Citarella, dom. a Napoli.
»	250834	100 —	Gosio Anna, Adalgisa, Virginia, Vittorio e Giuseppe fu Filippo, minori, sotto la patria potestà della madre Bovone Ernesta, ved. di Gosio Filippo, dom. in Alessandria con usufrutto vitalizio a Bovone Ernesta fu *Giuseppe*, ved. di Gosio Filippo, dom. in Alessandria.	Gosio Anna, Adalgisa, Virginia, Vittorio e Giuseppe fu Filippo, minori ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Bovone Ernesta fu *Luigi*, ved. ecc. come contro.
»	130253	425 —	Pecci Maria-Virginia-Filomena detta Virginia, di *Marcellino*, moglie di Cordani Felice, dom. a Massalengo (Milano) vincolata	Pecci Maria-Virginia-Filomena detta Virginia di *Emilio-Vercellino*, moglie, ecc. come contro, vincolata.
P. N. 5 %	4727	Cap. 23,400 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente
Buoni Tesoro quinquennali 9ª emissione	232 233 234 235	» 20,000 — » 20,000 — » 20,000 — » 20,000 —	Palermo Chiarina, Palermo Stefano, Palermo Rosaria, Palermo Giulio fu Girolamo, minori, sotto la patria potestà della madre Pantano *Teresina* ved. di Palermo Girolamo.	Palermo Chiarina, Palermo Stefano, Palermo Rosaria, Palermo Giulio fu Girolamo, minori, sotto la patria potestà della madre Pantano *Maria-Teresa*, ved. di Palermo Girolamo.
»	236	» 15,800 —	Palermo Chiarina, Stefano, Rosaria e Giulio fu Girolamo, minori, ecc. come la precedente; con vincolo di usufrutto a favore della madre.	Palermo Chiarina, Stefano, Rosaria e Giulio fu Girolamo, minori, ecc. come la precedente; con vincolo di usufrutto a favore della madre.
Buoni Tesoro triennali 13ª emissione	70	» 3,500 —	Pagella *Letizia* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Ghezzi Antonietta fu Giovanni, moglie in seconde nozze di Scrivanti Carlo fu Pietro.	Pagella *Amelia-Livia* fu Giuseppe, minore, ecc. come contro.
»	177	» 5,500 —	Pagella Maria e *Letizia* fu Giuseppe, minori ecc. come la precedente.	Pagella Maria e *Amelia-Livia* fu Giuseppe, minori, ecc. come contro.
Cons. 5 %	310390	270 —	Ressia *Mary* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Capellaro Saturnina, ved di Ressia Giuseppe, dom. a Mongrando (Novara).	Ressia *Enrichetta-Maria*, fu Giuseppe, minore, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 aprile 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.